



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese

OGGETTO: Art. 21, comma 2, lett. e) della L.r n. 7/2023 e s.m.i. – Ditta [REDACTED] ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese avverso il provvedimento di diniego della Camera di Commercio di Bari su istanza di variazione Responsabile Tecnico. Decisione (seduta del 30/05/2024).

PREMESSA

In data 7 febbraio u.s. la Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese (CRAP) ha avviato l'esame del ricorso, acquisito con prot. n. 0063858/2024 del 05/02/2024, trasmesso a mezzo raccomandata a/r dal [REDACTED], titolare della ditta in indirizzo.

Esposizione dei fatti contenuta nel ricorso: il ricorrente, in quanto titolare di impresa artigiana, esercente l'attività di autofficina – riparazione di autoveicoli – sezione meccatronica, presso la propria unità locale sita in [REDACTED], dichiara di aver certamente maturato i requisiti professionali previsti dall'art. 7, comma 2 della L. n. 122/92 (prestazione di lavoro qualificato per almeno un triennio nell'ultimo quinquennio) svolgendo ininterrottamente tale attività da marzo 2020. Il ricorso è avverso il provvedimento di diniego, notificato a mezzo pec del 22.11.2023 dalla Camera di Commercio di Bari – Albo Imprese Artigiane, relativo alla pratica inerente alla variazione del Responsabile Tecnico della propria impresa artigiana. Il diniego è stato motivato dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale del 21.08.2023. Il ricorrente contesta la richiesta in fase istruttoria della Camera di Commercio di Bari di produrre una dichiarazione da parte del responsabile tecnico uscente (dipendente) che attesti la qualificazione del responsabile tecnico subentrante (titolare) e specifica di aver trasmesso all'ente camerale idonea autocertificazione dei requisiti professionali, ritenendola valida ed efficace fino a prova di falso. Chiede, pertanto, alla CRAP di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti professionali di autoriparatore – sezione meccatronica, e di voler disporre tutti gli atti necessari affinché venga evasa la pratica di variazione di cui trattasi.

La Commissione, dopo aver visionato la documentazione allegata al ricorso, tra cui il provvedimento di diniego prot. n. 0113548U del 22/11/2023 del Responsabile Albo provinciale imprese artigiane della Camera di Commercio di Bari, ha deliberato di inviare a quest'ultimo richiesta di maggior dettaglio sulla questione (nota pec prot. 0088418/2024 del 19/02/2024), anche al fine di verificare se, nel frattempo, siano intervenute o meno nuove situazioni utili a dirimere la controversia.

La relazione camerale di riscontro, acquisita con nota pec prot. n. 0117872/2024 del 6/03/2024, ha descritto l'iter che ha portato al rigetto dell'istanza, evidenziando che, in sede di integrazione documentale, la pratica risultava ancora carente della firma digitale del titolare nonché della dichiarazione, a firma del responsabile tecnico uscente, [REDACTED], comprovante l'effettiva partecipazione manuale e professionale del titolare all'attività d'impresa. L'ente camerale ha evidenziato altresì la situazione rappresentata da una pluralità di attività svolte dalla

www.regione.puglia.it

**Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese
Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese**

C.so Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936

mail: servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it - pec: servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it



Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese

ditta, organizzate in sedi diverse, che rende difficoltoso il riconoscimento della partecipazione manuale del titolare all'attività di meccatronica.

Sulla base di quanto evidenziato nel citato resoconto camerale, la CRAP, nella seduta del 15 marzo u.s., ha deliberato di acquisire dal ricorrente le informazioni utili per giungere ad una decisione, nel rispetto delle disposizioni di legge e negli interessi del ricorrente stesso; pertanto, con nota pec prot. n. 0150874/2024 del 25/03/2024, la ditta in indirizzo è stata invitata a trasmettere alla Commissione la denuncia di iscrizione Inail del titolare (già acquisita dalla Camera di Commercio di Bari in sede di integrazione documentale) e una relazione dettagliata sull'articolazione delle attività nelle diverse sedi in cui è organizzata l'impresa.

Con nota pec acquisita al protocollo dell'Ente con n. 231934 del 15/05/2024, il Sig. [REDACTED] ha trasmesso a riscontro la richiesta documentazione che è stata esaminata dalla CRAP nella seduta del 30/05/2024.

La citata denuncia Inail del titolare riporta nella sede di via [REDACTED] e con inizio attività a far data dal 2/03/2020 lo svolgimento di "attività di meccatronica svolta con l'apporto lavorativo prevalente del titolare artigiano". La relazione descrittiva, inoltre, illustra una situazione in cui il titolare della ditta, nonostante il complesso delle responsabilità, anche di coordinamento e indirizzo, che gli compete ha assicurato la dedizione esclusiva e assorbente all'attività di meccatronica, nel periodo in questione, poiché le ulteriori attività (ciclofficina e noleggio) svolte presso le altre sedi rappresentavano attività già avviate, organizzate e consolidate e il cui svolgimento era affidato quotidianamente da addetti specificatamente incaricati.

DECISIONE

Alla luce degli elementi acquisiti, la CRAP ritiene che non si possano non riconoscere i requisiti di responsabile tecnico in capo al titolare della ditta ricorrente.

Si rileva, inoltre, come la norma nazionale non ponga limiti in merito alla modalità con cui è possibile produrre prova delle competenze acquisite. La giurisprudenza (in particolare i pareri del Mise, ora Mimit), nel ribadire l'onere in capo al soggetto che voglia essere nominato responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione di dimostrare di possedere i requisiti tecnico professionali alternativamente previsti all'art. 7, comma 2 della citata legge n. 122/92, è concorde nel ritenere ammissibili svariate modalità di prova, non specificandone il dettaglio.

Ne consegue che, sempre secondo la giurisprudenza, la dichiarazione del responsabile tecnico uscente è solo una delle modalità in cui può sostanziarsi la prova del possesso delle competenze che, in ogni caso, va riscontrata in maniera inequivocabile dalla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini della corretta attribuzione dei requisiti previsti dalla citata legge.

Nel caso specifico, non si possono non ritenere utili gli elementi sopra citati comprovanti il possesso delle competenze in capo al titolare, né si può subordinare a una dichiarazione altrui, che per una molteplicità di ragioni potrebbe non essere prodotta, il riconoscimento di una esperienza professionale inequivocabilmente acquisita.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese

Per tutto quanto sopra descritto, la CRAP ritiene che sussistono gli elementi per accogliere il ricorso e invitare il Responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari ad applicare i consequenziali provvedimenti di legge.

La presente decisione è notificata al Sig. [REDACTED] e al Responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari. A quest'ultimo, inoltre, si rammenta che le decisioni della Commissione regionale diventano linee guida di carattere generale ad analoghe istanze di variazione responsabile tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 6/06/2024

Il Componente Confartigianato
(Umberto Antonio Castellano)

Il Componente CNA
(Antonio Salvatore Trombetta)

Il Componente Casartigiani
(Stefano Castronuovo)

Il Componente CLAAI
(Sergio Vitulano)

La Segretaria redigente
(Milena Schirano)

www.regione.puglia.it

**Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese
Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese**

C.so Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6936

mail: servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it - pec: servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it